

Negozio unilaterale di recesso - Adozione negoziale della forma scritta - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. - Fondamento.

La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18414 del 09/07/2019 (Rv. 654618 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1352](#), [Cod Civ art 1370](#), [Cod Civ art 1362](#), [Cod Civ art 1324](#), [Cod Civ art 1321](#), [Cod Civ art 1334](#)

corte

cassazione

18414

2019